

Circolare (231)

approfondimenti, notizie e informazioni



n. 4 - aprile 2015

PLENUM

rivista231.it

Sommario

1. AMBIENTE E SICUREZZA	3
<i>di Marina Zalin</i>	
2. ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO	5
<i>di Ranieri Razzante</i>	
3. GIURISPRUDENZA ANNOTATA	7
<i>di Ciro Santoriello</i>	
4. INFORMATICA FORENSE	12
<i>di Giuseppe Vaciago e Marco Tullio Giordano</i>	
5. NORME E ATTI	15
<i>di Andrea Ferrero</i>	
6. PRIVACY	18
<i>di Patrizia Ghini</i>	
7. PROFILI INTERNAZIONALI	21
<i>di Giovanni Tartaglia Polcini e Paola Porcelli</i>	
8. SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI	23
<i>di Carlo Manacorda</i>	

AMBIENTE E SICUREZZA

di Marina Zalin, Butti & Partners, Verona

**Reato di “lesioni personali gravi” di cui all’art. 590 comma 3 c.p. quale presupposto necessario fondante la responsabilità amministrativa ex art. 25-septies d.lgs. 231/01 e ss. mod. (Cass. pen. 25 febbraio 2015 (ud. 13 febbraio 2015) n. 8531)
Profili di criticità del modello in ipotesi di “interferenza” di più enti giuridici**

Con la sentenza del 25.2.2015 (ud. 13.2.2015) n. 8531, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il giudice di merito aveva condannato le due società ricorrenti a rispondere dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies d.lgs. n. 231/01 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

La Corte ha ritenuto non adeguatamente motivato il provvedimento decisorio in punto di pretesa avvenuta commissione del reato di “lesioni personali gravi”, presupposto necessario fondante la responsabilità amministrativa, in quanto la statuizione circa la durata superiore ai 40 giorni della malattia si presentava contraddittoria.

Il caso portato all’attenzione della Cassazione riguardava l’infortunio occorso a un lavoratore caduto in una piscina oggetto di attività di manutenzione.

All’esito di tale episodio venne instaurato un procedimento penale in relazione all’art. 590 comma 3 c.p. nonché all’illecito di cui all’art. 25-septies d.lgs. cit. addebitato ai rappresentanti delle due società, perché “non avevano adottato alcun preventivo modello di organizzazione e di gestione relativo a una politica aziendale per la salute della sicurezza (ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. a, b, c, d, e), idoneo a prevenire reati della stessa specie”.

La sentenza in esame, senza addentrarsi nel valutare le doglianze circa la pretesa idoneità del modello adottato risolve la vicenda ribadendo, quanto la lettera dell’art. 25-septies enuncia chiaramente, ovvero che la responsabilità dell’ente richiede, con riferimento alla commissione del reato di lesioni colpose, l’avvenuta verifica di un’ipotesi di lesione grave (ai

sensi dell'art. 583 c.p.), ossia di una lesione comportante, tra le altre ipotesi, la determinazione di una malattia della durata superiore ai 40 giorni, circostanza oggetto, nel caso di specie, di pronuncia contraddittoria (ragione dell'annullamento con rinvio).

Ciò significa che irrilevante è, in tal caso, l'omessa adozione del modello organizzativo adeguato da parte dell'Ente, difettando il presupposto *sine qua non* della responsabilità dell'ente. La verifica in ordine alla sussistenza e all'adeguatezza del sistema di organizzazione è infatti un'attività logicamente successiva alla verifica preliminare di sussistenza del reato presupposto ipotizzato.

Ciò nondimeno, lo spunto di interesse che si trae da tale provvedimento riguarda la necessità, per le imprese chiamate giorno per giorno a confrontarsi con la normativa in materia di responsabilità degli enti, di adeguare costantemente il modello di gestione adottato anche sotto il profilo della possibile "interferenza" con altri soggetti giuridici.

Nel caso di specie emerge, infatti, la chiamata in causa di due distinte società di cui una, sembrerebbe dalla lettura del provvedimento, essere stata affidataria della gestione e manutenzione della piscina nella quale il lavoratore si infortunava. Non risulta dalla sentenza il rapporto tra le diverse società in ordine alla responsabilità in punto di gestione di tale manufatto.

Ciò che rileva è il dato del coinvolgimento (sino innanzi alla Corte di Cassazione con i conseguenti oneri economici connessi alla necessaria difesa in giudizio) - in ogni caso - di entrambi i soggetti e ciò, si evidenzia, nonostante l'adozione da parte di ciascuno di un modello di organizzazione e gestione.

Il sovrapporsi operativo nel medesimo contesto di diverse società appare, dunque, un fattore la cui criticità è tale da rendere necessario ed evidente la presa d'atto da parte di tutti i soggetti coinvolti della necessità di colmare dal punto di vista organizzativo (escludendo dunque la relativa colpa di organizzazione) le problematiche inerenti al contestuale coinvolgimento di soggetti dotati di sistemi di gestione autonomi.

ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO

di Ranieri Razzante, Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione Antiriciclaggio presso l'Università di Bologna

Terrorismo: il decreto è legge

Con 161 sì, 108 no e un solo astenuto il decreto antiterrorismo trova il via libera del Senato e diventa legge. Lotta al terrorismo internazionale e proroga delle missioni delle forze armate all'estero sono i due capitoli che compongono il testo.

I punti cardine della nuova normativa sono così riassumibili: 1. Reclusione da 5 a 8 anni per i *foreign fighters*, cioè per coloro che si arruolano per andare a combattere all'estero al fianco dei terroristi, nonché per chiunque organizzi, finanzia o propagandi viaggi finalizzati al terrorismo. 2. Detenzione prevista dai 5 ai 10 anni per chi invece si addestra in Italia per colpire con atti terroristici nel territorio italiano, (i c.d. lupi solitari).

Il Procuratore Nazionale Antimafia assumerà il coordinamento delle inchieste sul terrorismo e sono ampliati i poteri dei servizi segreti, autorizzati a infiltrarsi nelle carceri italiane per prevenire l'arruolamento dei terroristi.

Più delicato il tema del web. Venuta meno la norma - contestatissima - che avrebbe autorizzato la polizia a entrare nei computer "da remoto" per intercettare le comunicazioni dei sospettati di terrorismo, l'uso del web e di strumenti informativi per perpetrare reati di tale specie diventa invece circostanza aggravante che comporta l'obbligo di arresto in flagranza. È previsto poi l'obbligo per la polizia postale di tenere aggiornata una *black list* dei siti internet utilizzati per la commissione di reati di terrorismo e i *providers* saranno obbligati a oscurare i contenuti illeciti.

È proprio il tema del possibile ricorso alle intercettazioni preventive - *rectius*, del mancato ricorso alle intercettazioni -, così come in precedenza previsto nel decreto e stralciato al momento dell'approvazione finale, che andrebbe rivisto. Si comprende, da un lato, la preoccupazione di chi manifesta riserve attorno alla disinvoltura legislativa dell'uso di un decreto legge per intervenire sui diritti fondamentali come quelli coinvolti in materia di intercettazioni, ma si ricordi pure che i controlli informatici e telefonici

sono l'unico modo realmente efficace, insieme ai controlli patrimoniali, per contrastare efficacemente il terrorismo.

Si tratta di misure che, seppur dettate da una logica emergenziale, appaiono del tutto necessarie. Con ogni probabilità, fanno sapere fonti politiche, la questione farà ora il suo approdo nella commissione che si occuperà della legge sulle intercettazioni.

Benissimo, invece, le operazioni sotto copertura e i colloqui in carcere; l'auspicio è che potranno essere condotti con maggiore agilità rispetto a quelli antimafia. Condivisibile l'affidamento alla Procura Antimafia della competenza sul terrorismo e la previsione di misure detentive per i *foreign fighters* e i lupi solitari.

Infine, non può non appoggiarsi la scelta di combattere il terrorismo anche su internet. È recente infatti la diffusione on line - dopo il manuale - dell'inno ufficiale dell'Isis, per di più sottotitolato in lingua italiana.

Quanto alle missioni all'estero, esse sono tutte confermate, con l'eccezione delle operazioni antipirateria, dalle quali l'Italia progressivamente ritirerà i propri militari.

Dunque, oltre alla proroga delle missioni internazionali, sono divenute definitive tutte - o quasi - le misure messe a segno dal governo a seguito della strage di Parigi al Charlie Hebdo. Affinché questa legge possa rendere il nostro Paese più forte e più sicuro nel contrasto a una minaccia globale, si può, si deve certamente fare molto di più.

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

di **Ciro Santoriello**, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

Responsabilità dell'ente collettivo e fallimento della società civile

Responsabilità degli enti collettivi – Adozione di provvedimenti cautelari e sanzioni – Intervenuto fallimento dell'ente – Irrilevanza – Estinzione dell'illecito e revoca dei provvedimenti cautelari o delle sanzioni – Esclusione (D.lg. n. 231 del 2001, artt. 19, 53)

In tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della società non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 o delle sanzioni irrogate a seguito del suo accertamento (1)

CASSAZIONE PENALE – SEZIONE SECONDA – 27 MARZO 2015 (C.C. 22 GENNAIO 2015), N. 13017 – ESPOSITO, PRESIDENTE – VERGA, ESTENSORE – FODARONI, P.M. (DIFF.); CHIAZZESE

1. Nonostante la massima riportata in epigrafe non compaia espressamente nella sentenza, essa è comunque ricavabile in via interpretativa dalla stessa decisione, considerando i fatti che ne stanno alla base.

Infatti, la vicenda cui la sentenza si riferisce era la seguente: una serie di società venivano considerate responsabili, in ragione della condotta dei propri amministratori, di molteplici truffe ai danni dello Stato. Per tale ragione, nei confronti delle suddette persone giuridiche venivano disposti una serie di sequestri per equivalente finalizzati alla confisca ai sensi degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231 del 2001; dopo l'adozione di detti provvedimento cautelari le stesse società erano dichiarate fallite, ma la dichiarazione di insolvenza delle stesse non faceva in alcun modo venire meno la loro responsabilità ai sensi del citato decreto n. 231.

Per l'appunto il fallimento della società non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001 o delle sanzioni irrogate a seguito del suo accertamento.

2. Nello stesso senso, in giurisprudenza, cfr. Cass., sez. V, 26 settembre 2012, Magiste International S.A., in *Mass. Uff.*, n. 253482, secondo cui l'instaurazione della procedura concorsuale non integra una situazione assimilabile a quella della morte dell'autore del reato, come invece sostenuto dal giudice del merito; Cass., sez. V, 8 luglio 2008, Fazzalari e altro, in *Mass. Uff.*, n. 240559, secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile il sequestro preventivo a fini di confisca di beni in misura equivalente al profitto derivante dal reato anche quando la società cui gli stessi appartengono sia fallita, ma spetta al giudice dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare; Cass., sez. V, 16 novembre 2012, Franza, in *Mass. Uff.*, n. 254326

3. In dottrina, si veda COMPAGNA, *Obbligatorietà della confisca di valore e profili di discrezionalità nell'eventuale sequestro: il necessario contemperamento degli interessi costituzionali in gioco e l'ipotesi di fallimento*, in *Cass. Pen.*, 2009, 3034; PISTORELLI, *Responsabilità da reato degli enti*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2012, 887; ZANALDA, *Fallimento della società ed estinzione delle sanzioni amministrative*, in *Giur. It.*, 2013, 1650; GUERINI, *Il fallimento delle società non determina l'estinzione della sanzione a carico dell'ente*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2013, 940; PAOLONI, *Il fallimento della società non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001*, in *Cass. Pen.*, 2013, 2781; ROSSI, *Fallimento, "morte" della società ed estinzione della responsabilità da reato*, in *Giur. Comm.*, 2014, 2, 236

Responsabilità da reato dell'ente collettivo e procedura fallimentare

Procedimento nei confronti degli enti collettivi – Contestuale dichiarazione di fallimento della società sottoposta a processo – Sottoposizione a sequestro preventivo e/o confisca del patrimonio della società sotto processo – Valutazione e riconoscimento degli interessi dei creditori in buona fede della società fallita – Necessità – Giudice competente alla valutazione comparativa fra le esigenze tutelate dalla procedura concorsuale e quelle afferenti alla pretesa punitiva dello Stato – Giudice penale della cognizione o, in caso di anticipata conclusione del procedimento verso l'ente con confisca dei beni di questi, il giudice dell'esecuzione

(d.lgs. n. 231 del 2001, artt. 19, 53; R.D. n. 267 del 1942)

In caso di adozione di un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente a norma dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, con riferimento a beni di pertinenza della massa attiva di un fallimento, è necessario sempre procedere a una valutazione comparativa fra le esigenze tutelate dalla procedura concorsuale - e segnatamente dei creditori in buona fede - e quelle afferenti alla pretesa punitiva dello Stato. Tale valutazione deve essere di regola svolta dallo stesso giudice penale che procede nei confronti della persona giuridica per l'illecito da reato; se tuttavia l'esigenza di tutela del terzo di buona fede emerge successivamente alla definizione del procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001 nei confronti della società, con confisca del patrimonio della medesima, i creditori della persona giuridica potranno far valere i propri diritti in sede di incidente di esecuzione (1)

CASSAZIONE PENALE - SEZIONI UNITE - 25 settembre 2014 (c.c. 17 marzo 2015), n. 11170 - DE ROBERTO, Presidente - MARASCA, Estensore - DESTRO, P.M. (parz. diff.); Fallimento Uniland

(1) 1. Articolata e complessa decisione delle Sezioni Unite su un tema che da tempo attraversa la prassi, ovvero i rapporti correnti fra responsabilità da reato degli enti collettivi e le procedure concorsuali.

Può accadere infatti che, in sede di giudizio ex d.lgs. n. 231 del 2001, vengano assunti - o a titolo di sanzione definitiva o in sede cautelare - provvedimenti di vincolo sul patrimonio della persona giuridica sotto processo, ma se l'ente colpito da tali provvedimenti viene nel frattempo - o sia stato in precedenza dichiarato fallito - allora la confisca o il sequestro preventivo andranno ad incidere (non più su disponibilità economiche della società, quanto) su beni di pertinenza della massa attiva della procedura concorsuale, alla quale - proprio in ragione di quei provvedimenti giurisdizionali - sarà precluso il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità che gli sono propri e in particolare la liquidazione al miglior prezzo del patrimonio sociale e il soddisfacimento dei creditori.

Ci si chiede se il giudice, in sede di giudizio nei confronti dell'ente collettivo, ritenga di dover confiscare o sottoporre a sequestro preventivo beni di pertinenza della massa attiva di un fallimento, possa limitarsi ad accertare la confiscabilità dei cespiti, senza prendere in considerazione le esigenze tutelate dalla procedura concorsuale, o debba invece procedere a una valutazione comparativa tra le ragioni di questa e quelle afferenti alla pretesa punitiva dello Stato.

3. Sul punto in dottrina, cfr. COMPAGNA, Obbligatorietà della confisca di valore e profili di discrezionalità nell'eventuale sequestro: il necessario contemperamento degli interessi costituzionali in gioco e l'ipotesi di fallimento, in Cass. Pen., 2009, 3034; COMPAGNA, Obbligatorietà della confisca di valore e profili di discrezionalità nell'eventuale sequestro: il necessario contemperamento degli interessi costituzionali in gioco e l'ipotesi di fallimento, in Cass. Pen., 2009, 3034; DI GERONIMO, Rapporti tra fallimento della società ed accertamento degli illeciti amministrativi dalla medesima commessi: profili problematici in tema di misure cautelari, trasmissibilità delle sanzioni e legittimazione processuale del curatore nel procedimento a carico della società, in Riv. Trim. Resp. Enti 1-2011, 147; MASSARI, Note minime in materia di sequestro probatorio sui beni del fallito, in Giur. It., 2005, 1507; IACOVIELLO, Fallimento e sequestri penali, in Fall., 2005, 1265.

4. Sul tema le Sezioni Unite erano già intervenute con la sentenza 24 maggio 2004 n. 29951, ricorrente Focarelli, che - prescindendo

dall'applicazione del dettato contenuto nel d.lgs. n. 231 del 2001 – verificò se fosse consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa di beni provento di attività illecita dell'indagato e di pertinenza di impresa dichiarata fallita. Le Sezioni Unite affermarono che, pur in mancanza di una previsione legislativa, non poteva comunque sostenersi la radicale insensibilità del sequestro alla procedura concorsuale, affidando al potere discrezionale del giudice la conciliazione dei contrapposti interessi, ovvero di quelli propri della tutela penale (impedire che i proventi di illecito potessero giovare all'indagato) e di quelli tipici della procedura concorsuale (tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare).

5. Con la sentenza in epigrafe sono approfonditi specificatamente i profili afferenti i rapporti fra la procedura concorsuale e il processo alle società. La Cassazione evidenzia come, in base al disposto di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, nel sottoporre a vincolo il patrimonio della società per sua responsabilità da reato, non si possano non considerare i diritti "dei terzi di buona fede", riservando tale valutazione al giudice penale che decide del processo ex d.lgs. n. 231, ovvero al giudice penale in sede di incidente di esecuzione.

INFORMATICA FORENSE

di Giuseppe Vaciago e Marco Tullio Giordano, Avvocati in Milano

Accesso abusivo a sistema informatico del dipendente autorizzato: in assenza di chiare norme aziendali, la Cassazione annulla la condanna

La previsione di presidi di sicurezza informatica in ambito aziendale, siano essi afferenti soluzioni di carattere tecnologico, organizzative o procedurali, è ormai un elemento imprescindibile di una corretta programmazione dell'attività da parte degli amministratori e delle funzioni apicali di una società.

La protezione dei dati e delle informazioni che inevitabilmente si riversano oggi sui sistemi informatici delle società è richiesta al fine di garantire la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 in tema di corretto trattamento di dati o a scongiurare l'applicazione delle previsioni in tema di responsabilità amministrativa dell'ente in caso di reato, di cui al d.lgs. 231/01. Anche al fine di far valere un diritto, o dimostrare l'illiceità di un comportamento altrui, infatti, è di estrema importanza dare prova di aver implementato un organico assetto di misure di sicurezza e previsioni regolamentari interne, tali da limitare il perimetro di liceità delle condotte di dipendenti e collaboratori.

In tal senso, la Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di ribadire, con sentenza n. 10083/2015, emessa dalla Sezione V Penale il 31.10.2014 e depositata il 10.03.2015, che il reato di accesso abusivo a un sistema informatico, da parte di chi è oggettivamente autorizzato, è punibile solo ove l'agente si mantenga all'interno di tale sistema violando le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare, risultando difatti irrilevanti, per la configurabilità del reato di cui all'art. 615 ter c.p., gli scopi e le finalità soggettivamente perseguiti dall'agente, nonché l'eventuale successivo danneggiamento o utilizzo illecito dei dati trafugati.

La lettura delle motivazioni aiuta a meglio comprendere la *ratio* dell'annullamento della sentenza di condanna e definisce ulteriormente, rispetto alle precedenti occasioni di intervento della Suprema Corte, l'importanza di una chiara politica di sicurezza informatica ed aziendale.

Nel caso di specie, un dirigente aziendale, in possesso delle credenziali di accesso al sistema informatico, di cui risultava anche amministratore, a seguito della comunicazione dell'interruzione del rapporto di collaborazione, accedeva con le proprie credenziali, operando su file contenenti i dati riguardanti l'attività dell'azienda e, più nello specifico, i nominativi dei clienti che avevano contratto polizze con la società.

Successivamente, duplicava parte di tali file su supporto ottico - per fruirne illecitamente, secondo l'accusa, ai fini della sua nuova attività professionale - non senza aver precedentemente provveduto a eliminare diversi documenti a carattere professionale, contenuti sulla memoria del computer in uso e di proprietà dell'azienda.

Ora, è noto che la fattispecie in oggetto punisce le condotte che si caratterizzano per l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, effettuato sia a distanza, sia da persona che si trovi a diretto contatto con l'elaboratore elettronico, così come le condotte che si concretano nel mantenimento nel sistema contro la volontà, espressa o tacita, del titolare dello *ius excludendi*. Ma quando ad accedere è un dipendente o, come nel caso di specie, persino un dirigente - per lo più amministratore di sistema - il quale, benché abbia da poco appreso del termine della collaborazione, si può sostenere che sia ancora oggettivamente autorizzato alla visione e alla copia, astrattamente per finalità lecite, quali ad esempio operazioni di *backup* dei dati?

La Corte di Cassazione, sciogliendo un contrasto venutosi a creare sul punto a seguito del susseguirsi di decisioni difformi nel corso degli anni, ha da tempo chiarito, con sentenza n. 4694 emessa a Sezioni Unite il 27 ottobre 2011, che "sono indifferenti le finalità perseguite da colui che accede o si mantiene nel sistema, in quanto la volontà del titolare del diritto di esclusione si connette soltanto al dato oggettivo della permanenza dell'agente nel sistema informatico, rilevando il solo profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che non può ritenersi autorizzato ad accedervi e a permanervi sia quando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, sia quando ponga in essere operazioni ontologicamente diverse da quelle di cui egli è incaricato e in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito".

È dunque chiaro che si debba prescindere dalla circostanza inerente l'utilizzo che l'accusato possa fare dei dati acquisiti, anche se tale utilizzo possa sembrare illecito o comunque civilmente illegittimo. Ciò che occorre verificare è se l'accesso fosse o meno legittimo al momento dei fatti, "riscontrando la sussistenza di eventuali violazioni delle condizioni e dei limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso" (come già statuito da Cass., sez. V, 18 dicembre 2012, n. 18497).

Nel caso oggetto della sentenza in commento, non era stato assolutamente esaminato, nei due gradi di giudizio di merito, il profilo attinente le ragioni per cui l'imputato avesse duplicato i files, né era stata fornita alcuna prova circa il fatto che tale condotta non rientrasse nelle finalità del trattamento dei dati di competenza dello stesso. Tale circostanza ha imposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio ad altro giudice per un nuovo esame del caso in relazione a quest'ultimo profilo.

Da queste considerazioni discende la necessità di prevedere, in seno alle aziende, un chiaro ed esaustivo regolamento per l'utilizzo degli strumenti e dei dispositivi informatici, in quanto, qualora l'attività autorizzata consista anche nella acquisizione di dati informatici e l'operatore la esegua nei limiti e nelle forme consentiti (*rectius* non espressamente chiariti) dal titolare dello *ius excludendi*, il delitto in esame non è sussistente, anche se degli stessi dati egli si dovesse poi servire per finalità illecite.

L'utilità del regolamento aziendale chiaro è duplice: da un lato consente di prevenire comportamenti illeciti e di consentire un maggior controllo da parte della società nel caso in cui si sospetti un'attività illecita, dall'altro lato garantisce una maggiore conformità al modello organizzativo nell'ottica di dimostrare un pieno rispetto del d.lgs. 231/01.

NORME E ATTI

di **Andrea Ferrero**, Redazione Rivista 231

Assonime risponde alla consultazione sui documenti dell'ANAC e del MEF per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, da parte delle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici economici e dal MEF

Come riportato nel numero 3/2015 della Circolare 231, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) hanno elaborato rispettivamente le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» e la «Direttiva contenente gli indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dallo stesso Ministero».

Le Linee guida ANAC sono volte a orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono, altresì, le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.

La Direttiva MEF, al fine di promuovere ogni opportuna attività di prevenzione e di contrasto della corruzione nell'ambito della Pubblica Amministrazione, è volta ad assicurare un'adeguata applicazione della vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 6.11.2012, n. 190) e di trasparenza (D.Lgs. 14.3.2013, n. 33), con riferimento alle società controllate o partecipate dal Ministero, impartendo alcuni indirizzi con l'obiettivo di garantire coerenza e omogeneità di trattamento delle medesime realtà societarie.

I due documenti sono stati sottoposti a consultazione pubblica fino al

15.4.2015, prima di essere emanati e diventare operativi.

Di seguito riportiamo alcuni spunti di riflessione in materia di lotta alla corruzione, contenuti nella risposta di Assonime alla consultazione ANAC e MEF:

1. tra le società controllate dalle pubbliche amministrazioni esistono realtà profondamente eterogenee. Vi è infatti una netta distinzione tra le ipotesi in cui l'amministrazione svolge attività amministrativa in forma privatistica (attraverso società che esercitano funzioni amministrative o attività strumentali a quelle delle amministrazioni) e le società a partecipazione pubblica che svolgono normale attività di impresa sul mercato. Per queste ultime, la circostanza che l'azionista di controllo sia la pubblica amministrazione non è sufficiente a giustificare un'equiparazione della società alla pubblica amministrazione. Per questi soggetti, inoltre, l'imposizione di vincoli non previsti per le imprese a partecipazione privata potrebbe tradursi in un ingiustificato svantaggio sotto il profilo concorrenziale;

2. nel disegno di legge sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni all'esame del Parlamento, è contenuta una delega al riassetto della normativa in tema di società a partecipazione pubblica che potrebbe costituire l'occasione per un ripensamento delle regole, calibrato sulla realtà delle società, distinguendo tra semi-amministrazioni e società di mercato e, con riferimento a queste ultime, limitando le deroghe al regime privatistico a quanto strettamente giustificato;

3. la disciplina della legge n. 190/2012 è volta a prevenire, attraverso presidi organizzativi mirati, comportamenti corruttivi che presuppongono il coinvolgimento del soggetto pubblico. Sul versante delle imprese, le regole del decreto 231/01 mirano allo stesso obiettivo, quando il reo è un soggetto apicale e agisce in violazione di regole organizzative e controlli stabiliti a scopo preventivo. Il problema principale è quello di stabilire esattamente gli ambiti in cui, in ragione dell'attività svolta dall'impresa, occorre un'integrazione dei presidi preventivi previsti dal decreto 231 con una pianificazione specifica;

4. in questa prospettiva, si deve tenere conto che per alcuni dei reati considerati dalla legge n. 190/2012 il presupposto è la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto che li pone in essere. Come sancito da giurisprudenza consolidata, tale qualifica non può essere riconosciuta ad amministratori e dipendenti delle società controllate quando le attività svolte non configurino attività di pubblico interesse.

Questa circostanza dovrà essere considerata nella definizione dei rischi effettivi di reato;

5. laddove le esigenze di integrazione dei modelli organizzativi preventivi rispetto ai presidi 231 risultino minimali, la soluzione prospettata da Anac e Mef per le società partecipate (integrazione del modello 231 limitatamente alle attività di pubblico interesse, senza la necessità di disporre un distinto piano di prevenzione e di nominare uno specifico responsabile) potrebbe essere estesa anche alle società controllate;

6. nelle imprese i compiti che la disciplina anticorruzione attribuisce al RPC sono ripartiti tra organo di governo, organo di controllo, organismo di vigilanza ex 231 e sistema dei controlli interni; i compiti sono accompagnati da specifiche responsabilità. Va osservato che nelle società a controllo/partecipazione pubblica risulta impossibile applicare al RPC il regime di responsabilità previsto dalla legge n. 190 (responsabilità erariale, dirigenziale e disciplinare da pubblico impiego): ciò rischia di vanificare uno dei pilastri del meccanismo attuativo e paradossalmente di incentivare solo una *compliance* cosmetica;

6. per assicurare un'applicazione sostanziale della disciplina di prevenzione della corruzione le imprese possono ritenere utile concentrare i compiti di vigilanza interna sulla prevenzione anticorruzione in una specifica figura di RPC. Questa scelta dovrebbe tuttavia essere demandata all'autonomia organizzativa dell'impresa ed essere accompagnata dall'individuazione di specifiche responsabilità proprie dell'ambito privatistico;

8. un approccio volto a calibrare le regole al contesto normativo esistente e alle realtà in cui esse operano, dovrebbe prevedere soluzioni diverse per le società di piccole o piccolissime dimensioni;

9. per le imprese che fanno parte di un gruppo possono essere opportune regole di coordinamento tra i presidi organizzativi e di controllo all'interno delle imprese che compongono il gruppo. Nella disciplina 231 si è cercato di trovare soluzioni nella prassi. In tal senso si potrebbe ad esempio introdurre la possibilità di predisporre piani di prevenzione di Gruppo o individuare un responsabile di gruppo;

10. tra le misure specifiche, si condivide la scelta compiuta nei due documenti di consentire meccanismi alternativi alla rotazione degli incarichi, quale la segregazione dei compiti attribuiti a diversi soggetti, dove ciò si renda necessario per non compromettere lo svolgimento di attività a elevato contenuto tecnico che richiedono competenze e professionalità specifiche.

PRIVACY

di Patrizia Ghini, **dottore commercialista e pubblicista in Milano**

OdV – ampi poteri di indagine ma con limiti

In base all'art. 6, co. 1, lett. b), d.lgs. 231/01, affinché il modello organizzativo abbia efficacia esimente: “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento” deve essere stato affidato a “un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

La dottrina ha sottolineato come l'autonomia vada intesa in senso non meramente formale, in quanto è necessario che l'OdV:

- sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
- abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
- sia dotato di risorse (anche finanziarie) adeguate;
- possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti

nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

La Giurisprudenza ha individuato, come corollario del requisito di autonomia, un ulteriore requisito di indipendenza, nel senso che i membri dell'organo di vigilanza interno non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con l'ente, né essere titolari all'interno dello stesso di funzioni di tipo esecutivo che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello.

L'organismo di vigilanza dovrebbe essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio e avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento.

Tuttavia, non bisogna cadere nell'errore di ritenere che detti poteri di iniziativa e controllo - da cui certamente deriva un'ampia possibilità di accesso alle informazioni aziendali, anche di tipo riservato - siano illimitati, perché essi in realtà trovano un limite nelle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/03) e negli ambiti di indagine che sono prerogativa di autorità e organi pubblici.

Si deve perciò considerare che, in base al Codice privacy, l'accesso non consentito a dati personali integra un'ipotesi di violazione delle misure di sicurezza. Anche rispetto all'OdV l'ente deve definire il corretto "profilo di autorizzazione" (a quali dati può accedere e quali siano i trattamenti consentiti) e un idoneo "sistema di autorizzazione" per l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi onde evitare "violazione di dati personali", ovverosia rivelazioni non autorizzate o accessi non consentiti.

Da parte sua l'OdV deve porsi il problema di:

- valutare e selezionare con attenzione i dati personali cui intende accedere e verificare preliminarmente quali siano le modalità corrette di accesso, nel rispetto dei diritti degli interessati;
- proteggere strumenti elettronici e dati rispetto a trattamenti illeciti di dati e ad accessi non consentiti;
- definire procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidatigli per lo svolgimento dei propri compiti;
- stabilire procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato.

L'OdV ha sicuramente un potere di accesso e di indagine che ha confini e strumenti più limitati rispetto al diritto di accesso della Polizia giudiziaria e della Guardia di Finanza.

Lo stesso Codice in materia di protezione dei dati personali all'art. 25 fa salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Le Autorità fiscali hanno dei limiti per quanto attiene i mezzi di indagine esperibili per l'accertamento dell'illecito amministrativo. Parte della dottrina esclude che le intercettazioni telefoniche possano essere utilizzate a tal fine, in considerazione del fatto che le intercettazioni possono essere autorizzate dal Giudice solo in presenza di uno dei reati previsti dall'art. 266 c.p.p., tra i quali non sono ricompresi gli illeciti amministrativi. Altra parte della dottrina considera che tali attività tecniche siano ammissibili, anche al di fuori della simultaneità processuale, ma nei soli casi nei quali l'impiego di tali mezzi di ricerca della prova sia consentito dal particolare reato presupposto che si persegue.

L'acquisizione dei tabulati telefonici è ammissibile in presenza di un decreto autorizzativo motivato (del PM o del Giudice, a seconda che i dati risalgano ai 24 mesi antecedenti alla richiesta, o ai 24 precedenti e previa verifica dell'esistenza di uno dei reati di cui all'art. 407 c.p.p.).

E' il Pubblico Ministero che può predisporre ulteriori elementi d'indagine, quali la prova documentale e l'impiego mirato di consulenze tecniche, riferibili entrambi all'accertamento dei modelli di organizzazione e gestione, nonché alla predisposizione delle strutture di vigilanza.

In ordine a taluni aspetti di identificazione, il Magistrato può ricorrere ad altri e ulteriori strumenti investigativi quali:

- le ordinarie prove orali, siano esse dichiarazioni testimoniali o provenienti dai soggetti indagati, incluso il rappresentante legale dell'ente;
- l'acquisizione di tabulati e di corrispondenza elettronica.

Nell'attività ispettiva, la GdF può acquisire dati ed informazioni utili al fine di svolgere lo specifico incarico conferitole dal Giudice, attraverso l'esame degli strumenti informatici in uso all'ente oggetto del controllo.

In tal senso la stessa GdF, al fine di non pregiudicare la regolarità procedurale nell'acquisizione, deve fare ricorso a periti informatici nominati dal Pubblico Ministero. A tal riguardo, il direttore delle indagini valuterà, tenuto conto del contesto di riferimento, la possibilità e/o l'opportunità di interessare la competente Autorità Giudiziaria al fine di ricorrere:

- all'ausilio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, presente su tutto il territorio nazionale attraverso Compartimenti con competenza regionale e ottanta Sezioni con competenza provinciale, coordinate a livello centrale dal Servizio Polizia delle Comunicazioni;
- al "supporto di conoscenze" e al "supporto tecnico logistico" del Nucleo Speciale Frodi Telematiche, reparto del Corpo specializzato nel contrasto agli illeciti economico finanziari attuati per via telematica.

PROFILI INTERNAZIONALI

di Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri e Paola Porcelli, Avvocato, patrocinante in Cassazione, Foro di Benevento

L'OCSE: la convenzione contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali e il d.lgs. 231 del 2001

Il fenomeno della corruzione nelle transazioni economiche internazionali rappresenta un ostacolo rilevante allo sviluppo sostenibile e all'affermazione della democrazia. Il suo effetto può essere devastante per la crescita economica provocando anche distorsioni della libera concorrenza. La lotta alla corruzione quindi rappresenta una delle principali sfide per la crescita globale.

La consapevolezza della necessità di avviare un'azione a livello internazionale si è concretizzata nell'adozione di uno strumento normativo da parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, la Convenzione OCSE sulla lotta alla Corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali, che rappresenta un utile meccanismo di monitoraggio e sostegno ai Paesi aderenti.

La "Convenzione internazionale per la lotta alla corruzione degli ufficiali pubblici stranieri nelle transazioni economiche internazionali", adottata dall'OCSE il 17 dicembre 1997 e in vigore dal 15 febbraio 1999, è stata ratificata dall'Italia con legge n. 300 del 29 settembre 2000.

Tale Accordo, siglato da tutti i membri dell'Organizzazione parigina, con l'aggiunta di Argentina, Brasile, Bulgaria, Federazione Russa e Sud Africa, quali Paesi terzi, intende combattere il fenomeno della corruzione che, insistendo nelle transazioni economiche mondiali, determina inevitabili ripercussioni negative sullo sviluppo del commercio e degli investimenti interstatali oltre a compromettere, in maniera significativa, il corretto gioco della concorrenza a livello internazionale.

La Convenzione riveste, inoltre, efficacia preventiva e dissuasiva nei riguardi delle imprese sollecitando le stesse ad astenersi dal porre in essere condotte che possano configurare il reato di corruzione e, al contempo, consentendo loro di resistere meglio a richieste illecite.

L'articolo 12 della Convenzione prevede un complesso meccanismo di controllo sul rispetto degli obblighi, assunti dagli Stati aderenti con la ratifica, affidandone la funzione di monitoraggio al Gruppo di lavoro per la lotta alla corruzione degli ufficiali pubblici stranieri nelle transazioni economiche internazionali (*Working Group on Bribery*).

Tra le raccomandazioni prospettate all'Italia dall'Ocse vi era anche quella concernente la prescrizione dell'illecito delle persone giuridiche e il suo allineamento con l'estinzione del reato delle persone fisiche.

La raccomandazione Ocse prevedeva difatti oltre che l'aumento del termine prescrizione per la corruzione, anche l'allineamento della prescrizione della responsabilità delle persone giuridiche sul termine previsto per la prescrizione del reato presupposto delle persone fisiche.

Al riguardo occorre notare che ragionando come proposto dalla raccomandazione si finirebbe, per assurdo, per adottare un sistema peggiore rispetto a quello attuale: anzi, proprio il sistema previsto dalla 231 - peraltro implicante la qualificazione giuridica della responsabilità degli enti come extra penale -, viene da più parti considerato eccessivamente oneroso e gravoso - sul punto - nei confronti degli enti.

Questi invero sono potenzialmente esposti a procedimenti senza un termine finale, poiché ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo, ogni atto interruttivo del decorso del termine prescrizione, dà luogo a un azzeramento del termine, con un nuovo computo da zero.

Si confronti, a tale riguardo, il testo dell'art. 22. d.lgs. 231 del 2001, secondo cui: 1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. 2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59. 3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Ad opinare diversamente, si finirebbe per agire in modo contrario alla stessa nozione di *enforcement*, che è alla base della raccomandazione Ocse. Ed ancora, un forte allineamento delle varie responsabilità sotto il profilo della prescrizione è già assicurato in linea di principio nel nostro ordinamento dall'articolo 161, comma primo del codice penale, che estende le cause di interruzione e sospensione della prescrizione a tutti coloro i quali hanno commesso il reato.

SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI

di Carlo Manacorda, Docente di Pianificazione, programmazione e controllo delle aziende pubbliche, Università degli Studi di Torino

Decreto 231 e anticorruzione: strumenti operativi

Il n. 3/2015 della Circolare 231 ha dato opportunamente notizia delle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con le quali sono state dettate le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". L'ampia attrazione di soggetti pubblici e privati tra i destinatari delle norme della legge 190/2012, in materia di anticorruzione, e del decreto legislativo 33/2013, in materia di trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, - già prevista dai due provvedimenti legislativi, ma ben puntualizzata nelle deliberazioni di ANAC e MEF - ha immediatamente posto il problema delle correlazioni di disposizioni di tali provvedimenti con quelle del decreto 231.

In particolare, si tratta di stabilire se e quali interazioni intercorrano tra "Piano di prevenzione della corruzione" (art. 1, c. 5, l. 190/2012) e "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (art. 6 d.lgs. 231/2001).

Le deliberazioni suddette chiariscono, in maniera sufficientemente esaustiva, le interazioni tra i due documenti, avendo riguardo alle diverse categorie di enti da esse contemplati. Particolarmente incisiva la prescrizione per cui tutte le società, controllate o partecipate da enti pubblici, "laddove non abbiano ancora provveduto in tal senso, dovranno in ogni caso adottare il modello di prevenzione dei rischi previsto dal d.lgs. n.231 del 2001". L'affermazione contribuisce a dissipare, ulteriormente, taluni dubbi perduranti in merito all'ambito applicativo del decreto 231. Cadono alcune linee distintive tra privato e pubblico, talora avanzate anche per confutare l'obbligo di osservanza del decreto 231 da parte di particolari soggetti di ambigua appartenenza all'uno o all'altro settore. Conclusivamente, le richiamate deliberazioni si palesano quali strumenti operativi di indubbia utilità per l'osservanza delle norme nei due settori a riferimento.

Nell'ambito degli indirizzi di ANAC e MEF per l'applicazione delle discipline su anticorruzione e trasparenza, può tornare utile dare notizia del provvedimento dell'ANAC del 14 gennaio 2015 (G.U. n. 33 del 10.02.2015) a oggetto: "Modalità operative per l'esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163". L'ANAC, dopo aver precisato quali sono le questioni per le quali può svolgere, ai sensi delle vigenti disposizioni, funzioni consultive, chiarisce che la sua attività consultiva può essere prestata anche in materie non espressamente previste da specifiche disposizioni di legge. Relativamente a queste materie, evidenzia: "In materia di prevenzione della corruzione, inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, codici di comportamento dei pubblici dipendenti e trasparenza, l'Autorità svolge un'attività consultiva in ordine ai problemi interpretativi e applicativi posti dalla legge n. 190/2012 e dai relativi decreti di attuazione". Stabilisce quindi i criteri per la richiesta di pareri da parte di privati e pubbliche amministrazioni.

Degna di nota è la precisazione iniziale per cui la valutazione delle richieste di parere avviene con cadenza settimanale. Ciò vale sia nel caso in cui si ritenga di archiviare l'istanza in quanto considerata non accoglibile, sia che s'intenda riscontrarla, con emissione di parere. L'esito dell'istanza è pubblicato nel sito istituzionale dell'Autorità. Della pubblicazione è data comunicazione ai richiedenti mediante posta elettronica certificata.

La valutazione della rilevanza delle istanze ai fini della formulazione di un parere o di un orientamento da parte dell'Autorità è effettuata tenendo conto di alcuni criteri. In particolare: a) carattere di novità della tematica oggetto della richiesta; b) portata generale della questione giuridica sollevata e utilità nell'orientare altri soggetti destinatari della normativa; c) particolare complessità della disposizione normativa in relazione alla quale è richiesto il parere; d) rilevanza della questione, quale presupposto per l'esercizio dell'attività di vigilanza; e) importanza della richiesta sotto il profilo dell'impatto socio economico; f) significatività dei profili individuati in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall'Autorità.

Non c'è dubbio che la funzione consultiva dell'ANAC - tenendo conto di quanto espressamente detto dalla stessa al proposito - può risultare uno strumento particolarmente efficace anche per risolvere le questioni correlate all'applicazione della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013. Certamente da utilizzarsi per finalità operative tanto dai soggetti contemplati nella deliberazione citata all'inizio dello scritto, quanto dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo contemplato dalla deliberazione medesima. Il provvedimento è, infatti, rivolto anche ad esse. Precisa che: "Le linee guida sono rivolte, inoltre, alle amministrazioni pubbliche vigilanti, partecipanti e controllanti [...]. Ad avviso dell'Autorità, infatti, spetta in primo luogo a dette amministrazioni promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti. Ciò in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla". La stessa ANAC ammette che esiste una particolare estensione del fenomeno e un'eterogeneità delle tipologie degli enti attratti nella disciplina dei due suddetti provvedimenti. Donde verosimilmente il sorgere dell'esigenza di ulteriori chiarimenti su questioni specifiche.

Ancora una questione. Benché i provvedimenti dell'ANAC non ne facciano cenno esplicito, con riferimento alle ultime parole appena citate della deliberazione sembra che debbano essere chiamate in causa le cosiddette società *in house*, quelle cioè nei cui confronti il controllo da parte dell'amministrazione pubblica è particolarmente penetrante anche in ragione del rapporto interorganico che intercorre con l'ente. Se per poter parlare di una società *in house* occorre, oltre a verificare che la stessa svolga prevalentemente la propria attività nei confronti del/degli enti costituenti, che sulla società ci sia, da parte di questi, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni (in punto, Cons. Stato, Adunanza plenaria, parere 1-3 marzo 2008), non sembra esservi dubbio che i poteri esercitati debbano anche riguardare l'accertamento della puntuale applicazione delle norme previste in materia di anticorruzione e trasparenza.